

Sent. n. 44/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere

Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al numero 77843 del registro di segreteria

proposto da XX, CF: omissis, nato a

omissis il omissis ed ivi residente in Via omissis,

elettivamente domiciliati in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72

presso lo studio dell'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q,

pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e

difende giusta procura in atti e che indica per le comunicazioni

di rito l'indirizzo pec: paolocelli@ordineavvocatiroma.org e

l'utenza telefax 0645435751

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, con sede legale in Roma alla Via Ciro il Grande, 21.

Visto il decreto presidenziale n. 230 del 23.02.2023 di

riassegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Assenti le parti all'udienza del 25 gennaio 2024.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, assumendo di avere svolto le mansioni di Sovrintendente Capo della Polizia dello Stato fino alla data del 20.02.2019, insorge avverso il provvedimento dell'INPS di liquidazione del trattamento pensionistico (atto n. RME103201900789, sub. doc. 2 ricorso), invocando il proprio diritto alla riliquidazione dello stesso per effetto dell'applicazione dell'aliquota pensionabile del 44% effetto dell'applicazione dell'art. 54 D.P.R. 1092/1973. Per l'effetto ha, quindi, concluso per la condanna dell'Istituto convenuto alla liquidazione delle somme dovute e non percepite, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.

2. Con atto depositato in data 28.11.2022 il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio dichiarando espressamente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e di non avere proceduto alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza alla controparte. Ha quindi concluso invocando l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.

3. L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, non avendo ricevuto la notifica di rito, non si è costituito in giudizio.

4. Nel corso dell'udienza pubblica del 25 gennaio 2024 nessuno

è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La parte ricorrente ha prodotto rinuncia agli atti con ciò manifestando, in modo espresso ed inequivoco, la propria volontà di non coltivare il giudizio dichiarando altresì di non avere proceduto alla notifica del ricorso e del pedissequo provvedimento di fissazione di udienza.

Risulta, difatti, assente in atti la prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alla parte resistente ad ulteriore riprova dell'effettiva volontà espressa dal ricorrente per il tramite del proprio procuratore.

Atteso quanto sopra, deve essere dichiarata l'estinzione immediata del processo.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale) ciò a fortiori laddove vi sia una esplicita manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio formulata dalla parte ricorrente.

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara
l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3
dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi
dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso
di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi
del ricorrente.

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29.01.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA